

Roma, 12 ottobre 2009



**Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali**

All' AVIA
Assistenti di Volo Italiani Associati
Viale Castello della Magliana n. 38
00148 Roma

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0014908

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – personale di volo – Fondo Volo – Fondo di previdenza complementare – Contribuzione in caso di insolvenza del datore di lavoro e procedura di CIGS.

L'AVIA – Assistenti di Volo Italiani Associati ha formulato istanza di interpello al fine di conoscere quale sia l'orientamento di questa Direzione generale in merito all'applicabilità dell'art. 1, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 164/1997, disciplinante le modalità di contribuzione per il finanziamento dei Fondi di previdenza complementare del personale di volo, in caso di insolvibilità del datore di lavoro ed in presenza di una procedura di CIGS.

Il quesito verte sulla eventuale possibilità per il Fondo Volo di effettuare, per i lavoratori iscritti soggetti a regime di CIGS, i versamenti contributivi dovuti per la previdenza complementare direttamente al Fondo complementare.

A tal proposito, acquisito il parere della Direzione generale delle Politiche Previdenziali e dell'INPS, si espone quanto segue.

L'art. 1, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 164/1997, prevede la possibilità di finanziare il Fondo di previdenza complementare di categoria mediante il versamento da parte del datore di lavoro di una quota del contributo obbligatorio destinato al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

Il personale iscritto a tale fondo rientra, inoltre, ai sensi dell'art. 1 *bis* del D.L. n. 249/2004, conv. in L. n. 291/2004, come modificato dall'art. 2, D.L. n. 134/2008, tra i soggetti beneficiari del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in caso di crisi occupazionale, ristrutturazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività.

Come noto, le indennità sostitutive od integrative corrisposte al lavoratore a titolo di integrazione salariale non hanno natura retributiva ma previdenziale, in quanto il contratto di lavoro viene unilateralmente sospeso ed i relativi periodi di godimento del beneficio non risultano coperti

da contribuzione obbligatoria ma sono oggetto di accrediti di natura figurativa riconosciuti d'ufficio.

A tal proposito si evidenzia che sulle prestazioni integrative erogate non si applica l'aliquota contributiva ordinaria ma, ai sensi dell'art. 26, L. n. 41/1986, vengono effettuate delle ritenute in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste per gli apprendisti.

Ciò comporta l'inapplicabilità dell'art. 1, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 164/1997 ai lavoratori iscritti al Fondo Volo soggetti a regime di CIGS, in quanto viene meno il requisito della contribuzione ordinaria che è presupposto per effettuare la riduzione dell'aliquota ed il versamento delle somme derivanti da tale riduzione al finanziamento dei fondi di previdenza complementare.

Ne si può invocare, nel caso in esame, l'intervento dello speciale Fondo di Garanzia di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 80/1992, costituito presso l'INPS a tutela del rischio derivante da omessi o insufficienti versamenti da parte dei datori di lavoro in quanto, trattandosi di ipotesi di CIGS ai sensi dell'art. 1 *bis* L. n. 291/2004, difettano i presupposti della sussistenza di procedure concorsuali e della cessazione del rapporto di lavoro con il datore insolvente di cui alla circ. INPS n. 23/2008.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

FF